

DECRETO 5 dicembre 1991, n. 402

Regolamento recante norme sulla prova preliminare per tests nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato.

Vigente al: 14-5-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni di massima circa le modalita' di svolgimento di tale prova, per quel che concerne lo svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad allievo vice ispettore di polizia;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 272;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 273;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9803.C.D. del 29 novembre 1991);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prova preliminare per test

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e' disciplinata dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Sede di svolgimento della prova

1. La prova di cui al precedente articolo puo' essere svolta per

gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Il predetto calendario sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 3.

Commissione tecnica

1. Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 3, 7, 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Contenuto della prova preliminare

1. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla aventi ad oggetto elementi di diritto penale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e nozioni di diritto costituzionale.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione tecnica stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

4. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5. La commissione estrarra' di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte.

6. La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 5.

Superamento della prova

1. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991

Registro n. 56 Interno, foglio n. 320

